



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Libero Consorzio Comunale di Enna

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

**DETERMINAZIONE DEL 1° SETTORE AFFARI GENERALI E SERV COMUNITA'
E PERS**

Registro Generale n. 787 del 20-12-2024

Ufficio: 1 SETTORE

CIG:

Oggetto: Causa Comune di Valguarnera Caropepe/ CO.PRO.TER. - Sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta n. 124/2020 - RG n. 13/2015. Accertamento in entrata da sentenze favorevoli.

L'anno duemilaventiquattro addì venti del mese di dicembre il Responsabile del Settore
Lo Bartolo Salvatore

- VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 28/10/2020 è stato approvato il Programma Politico - Amministrativo Elettorale di mandato del Sindaco, presentato e discusso in Consiglio Comunale ed approvato con atto n. 25 del 18/11/2020;
- VISTO il D. Lgs n. 267/2000.
- VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 28.12.2022 di approvazione del DUP 2022/2024;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 28.12.2022 di approvazione dello schema di Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024;
- DATO atto che l'Ente si trova in gestione provvisoria, atteso che il Bilancio di previsione 2023/2025 non è stato ancora approvato;
- VISTO lo Statuto Comunale;
- VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Premesso:

- che con Sentenza n. 62/2006 del 27-28 marzo 2006, il Tribunale di Enna dichiarava inammissibile l'impugnazione proposta da questo Comune avverso il lodo irrituale reso il 25 novembre 2022, con cui il collegio arbitrale aveva condannato il Comune a favore della Società Cooperativa CO.PRO.TER. al pagamento della di €. 165.945,62, oltre interessi legali, a titolo di compenso per la redazione del progetto di sistemazione a verde e parcheggio di aree del centro abitato;
- che l'impugnazione avverso tale sentenza, proposta dal Comune, veniva rigettata dalla Corte di Appello di Caltanissetta con sentenza n. 132/2010 del 30 giugno 2010;
- che avverso tale sentenza il Comune proponeva ricorso per Cassazione, il cui giudizio veniva deciso con sentenza n. 21213/2014 depositata in data 8 ottobre 2014, mediante il quale la Suprema Corte cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte di Appello di Caltanissetta, anche per la liquidazione delle spese processuali;
- che, infine, la Corte di Appello di Caltanissetta con sentenza n. 124 del 24.02.2020, pronunciando in sede di rinvio sull'azione di nullità proposta dal Comune di Valguarnera Caropepe, ha accolto la domanda del comune dichiarando nullo il lodo arbitrale del 25.11.2002 ed ha condannato la Società Cooperativa CO.PRO.TER. al pagamento della residua metà delle spese processuali, che vengono liquidate nel modo seguente:
- quanto ad €. 4.494,91 (oneri compresi), riferito al giudizio definito con sentenza n. 62/2006 del 27-28 marzo 2006 dal Tribunale di Enna;
- quanto ad €. 4.341,72 (oneri compresi, riferito al giudizio definito con sentenza n. 132/2010 del 30 giugno 2010 da parte della Corte di Appello di Caltanissetta;
- quanto ad €. 9.039,52 (oneri compresi), riferito al giudizio definito con sentenza n. 21213/2014 depositata in data 8 ottobre 2014, da parte della Corte di Cassazione;
- quanto ad €. 7.889,24 (oneri compresi), riferito al giudizio definito con sentenza n. 124/2010 del 24. 02.2020 da parte della Corte di Appello di Caltanissetta;

Dare atto che la somma complessiva da accertare in entrata sul Capitolo 660 "Entrate diverse impreviste", ammonta complessivamente ad €. 25.765,39.

Tenuto conto che l'art. 179 del D.lgs. n. 267/2000 recita:

1. L'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza. Le entrate relative al titolo "Accensione prestiti" sono accertate nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio.
2. L'accertamento delle entrate avviene distinguendo le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti attraverso la codifica della transazione elementare di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, seguendo le seguenti disposizioni:
 - a) per le entrate a carattere tributario, a seguito di emissione di ruoli o a seguito di altre forme stabilite per legge;
 - b) per le entrate patrimoniali e per quelle provenienti dalla gestione dei servizi a carattere produttivo e di quelli connessi a tariffe o contribuzioni d'utenza, a seguito di acquisizione diretta o di emissione di liste di carico;
 - c) per le entrate relative a partite compensative delle spese del titolo "Servizi per conto terzi e partite di giro", in corrispondenza dell'assunzione del relativo impegno di spesa;
 - c-bis) per le entrate derivanti da trasferimenti e contributi da altre amministrazioni pubbliche a seguito della comunicazione dei dati identificativi dell'atto amministrativo di impegno dell'amministrazione erogante relativo al contributo o al finanziamento;
 - d) per le altre entrate, anche di natura eventuale o variabile, mediante contratti, provvedimenti

giudiziari o atti amministrativi specifici, salvo i casi, tassativamente previsti nel principio applicato della contabilità finanziaria, per cui è previsto l'accertamento per cassa.

3. Il responsabile del procedimento con il quale viene accertata l'entrata trasmette al responsabile del servizio finanziario l'idonea documentazione di cui al comma 2, ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili, secondo i tempi ed i modi previsti dal regolamento di contabilità dell'ente, nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto e dal principio generale della competenza finanziaria e dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui agli allegati n. 1 e n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

3-bis. L'accertamento dell'entrata è registrato quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione alle scritture contabili riguardanti l'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate il cui diritto di credito non venga a scadenza nello stesso esercizio finanziario. E' vietato l'accertamento attuale di entrate future. Le entrate sono registrate nelle scritture contabili anche se non determinano movimenti di cassa effettivi.

Accertato che:

- con Decreto legislativo n. 126/2014, correttivo ed integrativo del decreto legislativo n. 11 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazioni dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, sono individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della funzione pubblica ai sensi dell'art. 117, c.3 della Costituzione.
- Ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.lgs. 118/2011, corretto ed integrato dal D.lgs. 126/2014, le amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria;
- Il punto 3.1 del principio della competenza finanziaria c.d. potenziata, stabilisce che l'accertamento costituisce la fase di entrata attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui è affidata la gestione:
 - a) La ragione del credito;
 - b) Il titolo giuridico che supporta il credito;
 - c) L'individuazione del soggetto debitore;
 - d) L'ammontare del credito;
 - e) La relativa scadenza.

L'accertamento presuppone idonea documentazione e si perfeziona mediante l'atto gestionale con il quale vengono verificati ed attestati i requisiti anzidetti e con il quale si dà atto specificatamente della scadenza del credito in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione;

Ritenuto, pertanto di provvedere in merito e di assumere il conseguente accertamento di entrata della complessiva somma di €. 25.765,39 al cap. 660;

Per tutto quanto precede,

DETERMINA

Accertare ai sensi dell'art. 179 del D.lgs. n.267/2000 e del punto 3 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 42 al D. Lgs. N. 118/2011, la somma di seguito indicata:

Cap./Art.	660	Descrizione	L.R. n. 6/97 art. 45
-----------	-----	-------------	----------------------

Debitore	Società CO.PRO.TER.
Causale	Accertamento somme a favore del Comune di Valguarnera Caropepe
Modal.finan.	Bilancio 2022-2024 annualità 2024
importo	€. 25.765,39

Imputare la spesa complessiva di €. 25.765,39 come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp.economica
2022-2024 annualità 2024		660		€ 25.765,39

Trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui l'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile di Servizio.

Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line dell' Ente e in "Amministrazione trasparente".

Il Responsabile del procedimento

F.to CINZIA GIUSEPPA GIARRIZZO

Il Responsabile del Settore

F.to Dott. Salvatore Lo Bartolo

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni:

Lì 23-12-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Ing. Furnari Caterina Antonella